

PROGETTO “STUDIO DI CELLULE PER USO CLINICO UMANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MODELLI CELLULARI (LIPOSOMI) E LINEE CELLULARI IN INTERAZIONE CON CRIOCONSERVANTI E CON MATERIALI BIOCOMPATIBILI”

CONVENZIONE

TRA

Il **CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI**, di seguito indicato CNT con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299, C.F. 80211730587 nella persona del Direttore Generale dott. Alessandro Nanni Costa in calce indicato,

E

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PERUGIA - C.F. 00448820548 con sede legale in Perugia Via Elce di Sotto, 8 – 06123 Perugia e rappresentata dal Direttore Pro-tempore, Prof. Francesco Tarantelli,

PREMESSO CHE

- l’art. 8 della L. 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi tessuti” istituisce il Centro Nazionale Trapianti;
- in base all’art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) il Centro Nazionale Trapianti può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
- il CNT in base al dlgs.191/2007 e al D.lgs. 16/2010 il Centro nazionale trapianti, per quanto di competenza, collabora con le regioni e il ministero della salute nell’individuazione di criteri e di misure volte a garantire la qualità e la sicurezza in tema di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e la distribuzione di cellule e tessuti, nonché alla verifica della loro applicazione da parte degli istituti dei tessuti;
- in base alle disposizioni sopra richiamate il CNT predispone linee guida e svolge funzioni di controllo sull’applicazione dei protocolli in tema di cellule e tessuti;
- il CNT è intenzionato a contribuire finanziariamente allo sviluppo della ricerca sopra specificata;
- l’articolo 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati, al fine di potenziare le proprie attività di ricerca e didattica o offrire servizi di consulenza;
- che presso l’Università di Perugia è attivo il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie diretto dal Prof. Francesco Tarantelli che tra le altre attività di ricerca si occupa di tecniche spettroscopiche di assorbimento e scattering di luce per lo studio di proprietà chimico fisiche di molecole di interesse biologico;
- il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia ha individuato un progetto di ricerca sulla crioconservazione di cellule per uso clinico umano, con particolare riferimento ad alcune tipologie come le cellule staminali emopoietiche, mesenchimali e cellule riproduttive, tramite il Dr. Marco Paolantoni;

- con Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 28.02.2017 è stata autorizzata l'esecuzione del progetto di ricerca **"STUDIO DI CELLULE PER USO CLINICO UMANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MODELLI CELLULARI (LIPOSOMI) E LINEE CELLULARI IN INTERAZIONE CON CRIOCONSERVANTI E CON MATERIALI BIOCAMPATIBILI"**, affidandone la responsabilità scientifica al Dott. Marco Paolantoni;

- in data 16.03.2017 detto progetto veniva sottoposto all'attenzione del Centro nazionale trapianti con la richiesta di un contributo per la sua realizzazione;

CONSIDERATO CHE

- è di interesse reciproco delle parti sviluppare un progetto di ricerca tendente a fornire modelli e tecniche di conservazione di cellule e tessuti umani in grado di determinare alti livelli di sicurezza e qualità del prodotto;
- è comune l'intento di svolgere detta attività nelle forme e nei modi presentati nella nota del 16.03.2017;
- il direttore Generale del Centro nazionale trapianti ha esplicitato con proprio decreto in data 24.03.2017, n. 949 la volontà di concludere un accordo con il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per la realizzazione di detto progetto e per l'erogazione del contributo;

tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse come sopra esposte sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

1 La presente convenzione regola lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto delle attività inerenti il progetto di ricerca **"STUDIO DI CELLULE PER USO CLINICO UMANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MODELLI CELLULARI (LIPOSOMI) E LINEE CELLULARI IN INTERAZIONE CON CRIOCONSERVANTI E CON MATERIALI BIOCAMPATIBILI"**.

2. Il responsabile scientifico per conto del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per quanto attiene alla presente convenzione è il Dott. Marco Paolantoni, responsabile scientifico per conto del Centro Nazionale Trapianti è il Dott. Alessandro Nanni Costa.

3. Costituisce obiettivo del progetto l'Indagine sull'efficacia di tecniche spettroscopiche di assorbimento e scattering di luce per il monitoraggio dei processi di crioconservazione di cellule e tessuti, su sistemi modello in interazione con diverse tipologie di crioconservanti e di materiali biocompatibili.

4. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del progetto, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto e meglio descritte nel progetto di ricerca allegato (Allegato 1) che si considera parte integrante della presente convenzione.

Articolo 3

(Direzione e Coordinamento)

1. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi nel rispetto dell'importo massimo prefissato a norma dell'art. 4.

2. L'esercizio dei poteri d'indirizzo e di vigilanza il CNT potrà procedere in ogni momento ad accertamenti finalizzati a verificare lo stato di avanzamento delle attività svolte dall'Ente e l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi prefissati.

Articolo 4

(Finanziamento)

1. Il C.N.T. riconosce per il finanziamento complessivo nella attività indicate alla presente convenzione e per il periodo di validità della stessa l'importo massimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00)

Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (allegati A) e nel limite del tempo massimo di cui al comma 1, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (allegato B):

- una anticipazione nella misura del 30% alla stipula;
- una rata pari al 40% dopo la relazione semestrale presentata dal responsabile scientifico del progetto previa autorizzazione del Direttore Generale del cnt ;
- il residuo 30% a saldo, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.

3. Ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 1, 2, 3, 10 nonché delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn. 550412, del 5 Luglio 2009, 420091 1 Marzo 1990 e 9/E-III-7-1007 8 gennaio 1996, i trasferimenti di fondi dal C.N.T. al **DIPARTIMENTO DI CHIMICA. BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PERUGIA**, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte dell'ente.

4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'ente, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, per retribuire personale dipendente, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.

6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato n. C) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega)

Articolo 5

(Beni inventariabili)

1. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e strumentazioni saranno riconosciute limitatamente al periodo di utilizzo, rapportato alla vita tecnica del bene (che convenzionalmente viene fissata in 4 anni per le attrezzature informatiche) per la percentuale di utilizzo nell'ambito del progetto.

Articolo 6

(Proprietà dei dati scientifici)

1. Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività oggetto della presente convenzione dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione e con il contributo del C.N.T. nell'ambito del progetto **"STUDIO DI CELLULE PER USO CLINICO UMANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MODELLI CELLULARI (LIPOSOMI) E LINEE CELLULARI IN INTERAZIONE CON CRIOCONSERVANTI E CON MATERIALI BIOCOMPATIBILI"**

Articolo 7

(Recesso unilaterale)

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dal contratto e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Articolo 8

(Risoluzione)

1. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste. In questo caso si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che esso sia stato utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione ed in conformità con il piano economico presentato dal Responsabile Scientifico per conto del **DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PERUGIA**, il quale si impegna a restituire l'eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste, sarà rimessa al giudizio del Direttore del CNT.

2. In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente Convenzione, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. C.C.

Articolo 9

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Il Centro Nazionale Trapianti si riserva la facoltà discrezionale di procedere alla proroga o al rinnovo della presente Convenzione dietro motivata richiesta.

Articolo 10

(Controversie)

1. Le parti concordano che competente per ogni controversia è il tribunale di Roma.

Il presente accordo è firmato digitalmente

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti

Dott. Alessandro Nanni Costa

Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie

Università degli Studi di Perugia

Prof. Francesco Tarantelli

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente a norma
dell'art. 15, comma 2 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241